



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 4.2022

Seregno, 4 febbraio 2022

REGISTRAZIONI CONTABILI FATTURE ACQUISTO DA AMAZON

Nella pratica negli ultimi anni si è diffusa considerevolmente l'acquisto beni e servizi da soggetti esteri nell'attività di E-commerce. Il caso classico è quello legato all'acquisto di beni che un soggetto passivo IVA italiano può fare sui vari portali online (es. sicuramente più diffuso quello di Amazon).

Si analizzano alcuni dei casi più frequenti:

IMPORTAZIONE.

E' il caso si una società italiana fa un acquisto su Amazon. Riceve una fattura da un venditore di Amazon che ha sede in Cina con solo indicazione del fornitore cinese.

Caratteristica del documento: Nella fattura non c'è nessuna partita Iva italiana. C'è solo l'indicazione del fornitore cinese.

Adempimenti: Il caso descritto è riconducibile ad una classica importazione.

Il fornitore è extracomunitario ed i beni, all'atto dell'acquisto, sono partiti da un Paese extra-Ue. L'operazione pertanto dà luogo ad una importazione, soggetta in dogana a Iva e ad eventuali dazi, a prescindere dalla qualifica del cliente italiano (soggetto Iva o privato consumatore).

In tal caso, dunque, l'addebito dell'Iva all'atto dell'importazione dovrebbe risultare dalla bolletta doganale che, previa numerazione e annotazione nel registro degli acquisti, dà il diritto alla detrazione dell'imposta pagata in dogana. Il documento emesso dal venditore cinese deve essere rilevato solo in prima nota. Non rilevante ai fini Iva in Italia.

Per la regolarità dell'operazione e per poter recuperare l'Iva pagata, è importante essere in possesso della bolla doganale che deve essere richiesta al fornitore estero.

ACQUISTO TRAMITE RAPPRESENTANTE FISCALE O IDENTIFICAZIONE DIRETTA DEL FORNITORE

a) Acquisto da soggetto comunitario

La fattispecie è quella legata al cliente soggetto passivo IVA italiano che ha acquistato beni (già presenti in Italia). I beni sono di proprietà di un soggetto UE dotato di rappresentante fiscale italiano e vengono spediti al soggetto passivo IVA (sempre in Italia).

Caratteristica del documento:

Affinché la fattura risulti emessa correttamente il documento deve riportare la denominazione del soggetto comunitario con il codice identificativo Iva e l'indicazione della Partita IVA del rappresentante fiscale.

Nel documento deve essere specificato che l'assolvimento dell'imposta è a carico del committente con l'indicazione "inversione contabile - art. 17, comma 2, D.P.R.633/72" (o, **inversione contabile art. 138 Direttiva 2006/112/EC**). L'eventuale fattura emessa direttamente dal rappresentante fiscale è possibile ma fiscalmente irrilevante (Risoluzione 21/E del 20 febbraio 2015).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Adempimenti con integrazione elettronica (consigliata):

Il Cliente cessionario italiano, ai sensi dell'articolo 46 del d.l. n. 331 del 1993, deve integrare il documento ricevuto per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione.

Deve, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'Iva in fattura).

Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.

Termini e compilazione del documento elettronico

Termine: l'autofattura in formato XML dell'acquisto estero deve essere trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura.

Integrazione elettronica TD18 – Natura N3.5 (uso plafond), N3.6 (imponibili, N4 (Esenti)

Periodo transitorio fino al 30-06-2022

Alternativamente alla trasmissione del TD18 via SDI, il cessionario committente può integrare manualmente la fattura ed è obbligato a comunicare i dati della fattura ricevuta dal fornitore estero, integrata con i dati dell'imposta, tramite l'esterometro.

b) Acquisto da fornitore Extra UE

Un operatore Extra-Ue ha nominato un rappresentante fiscale in Italia. Successivamente l'operatore straniero cede la merce ad un operatore residente in Italia e provvede direttamente a emettere fattura.

L'acquisto viene effettuato da un soggetto passivo IVA italiano,

Caratteristica del documento:

Affinché la fattura risulti emessa correttamente il documento dovrà riportare la denominazione del soggetto estero oltre all'indicazione della Partita IVA del rappresentante fiscale.

Nel documento emesso dovrà essere specificato che l'assolvimento dell'imposta è a carico del committente "inversione contabile - art. 17, comma 2, D.P.R.633/72" (o, **inversione contabile art. 194 Direttiva 2006/112/EC**). L'eventuale fattura emessa direttamente dal rappresentante fiscale è possibile ma fiscalmente irrilevante (Risoluzione 21/E del 20 febbraio 2015).

Adempimenti con autofattura elettronica (consigliata):

Il Cliente italiano, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve emettere un'autofattura per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD19 che verrà recapitata solo al soggetto emittente.

Termini e compilazione del documento elettronico

Termine: l'autofattura in formato XML dell'acquisto estero deve essere trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Autofattura elettronica TD19 – Natura N3.5 (uso plafond), N3.6 (imponibili, N4 (Esenti)



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Periodo transitorio fino al 30-06-2022

Alternativamente alla trasmissione del TD19 via SDI, il cessionario committente italiano può emettere un'auto-fattura cartacea ed è obbligato a comunicare i dati dell'operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell'imposta, tramite l'esterometro.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino